

PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali***LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 45**

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO**

Art. 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

Art. 2

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
31 marzo 2007, n. 6*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull'auto-

nomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale), è inserito il seguente:

“4 bis. Gli avanzi di amministrazione, risultanti all'approvazione del conto consuntivo, sono acquisiti tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale dell'esercizio finanziario successivo per far fronte a sopravvenienze impreviste e/o obbligatorie.”.

**TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO**

**Capo I
Disposizioni tributarie**

Art. 3

*Aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF
per l'anno 2013*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
- d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;
- e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permane sui successivi scaglioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Art. 4

Aliquota IRAP per l'anno 2013

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), come richiamate nell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono confermate per l'anno 2013.

Art. 5

Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale

1. Ai sensi del comma 60 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le cinque annualità successive i veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano, sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano appartenenti alle categorie internazio-

nali M1 e N1 e immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013.

2. Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o metano, in applicazione dell'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), l'importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto, mentre per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero.

Art. 6

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25

1. Il comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario), è sostituito dal seguente:

“2. La tassa di cui al comma 1 si applica altresì:

- a) ai veicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club storico italiano (ASI), Associazione italiana automotoveicoli classici (AIAC), Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti;
- b) ai motoveicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, inseriti nell'elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico predisposto dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima Federazione.”.